

SNADIR INFO-POINT

La newsletter ufficiale dello Snadir (Federazione Gilda-Unams)

All'Albo Sindacale ex art. 25 legge 300/1970



PART TIME DOCENTI DI RUOLO 2026/2027: DOMANDE ENTRO IL 16 MARZO 2026

Scade il **16 marzo 2026** (poiché il 15 cade di domenica) il termine per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per l'anno scolastico **2026/2027**.

La scadenza riguarda **anche i docenti di religione** con rapporto di lavoro a **tempo indeterminato**.

La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico, all'Ambito Territoriale della provincia in cui si trova la sede di titolarità (di servizio per i docenti di religione).

I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all'accoglimento della domanda (artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. 22 luglio 1997, n. 446, O.M. 13 febbraio 1998, n. 55, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 2001, n.100, L. 6 agosto 2008, n. 133).

La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (40 ore), ivi compresa l'attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali.

Le attività funzionali all'insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali (consigli di classe) sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario d'insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell'orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (art. 39 comma 8 C.C.N.L. 2006/2009).

Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.



SNADIR INFO-POINT

La newsletter ufficiale dello Snadir (Federazione Gilda-Unams)

All'Albo Sindacale ex art. 25 legge 300/1970

TRIC815008 - AAE175F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001975 - 18/02/2026 - II.10 - U

I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno.

La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l'orario part-time non superi la metà dell'orario pieno.

Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.

Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l'eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d'interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge.

Il rientro a tempo pieno, decorso il prescritto periodo minimo, avviene solo su esplicita richiesta dell'interessato (vedi modello di domanda).

Per il personale docente di religione non è prevista l'acquisizione al SIDI (*) delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Riguardo all'eventuale richiesta di modifica della misura oraria del servizio per chi è già in regime di part time, si ricorda che non è prevista alcuna autorizzazione da parte dell'Ufficio Territoriale di competenza. La predetta richiesta dovrà essere valutata dal Dirigente scolastico in relazione alle esigenze della scuola e, chiaramente, comunicato all'Ordinario diocesano.

La Redazione

- Modello di domanda richiesta Part-Time – Allegato n.1 (file docx)
- Dichiarazione anzianità di servizio complessiva – Allegato n.2 (file docx)
- Dichiarazione (eventuale) circa il possesso di titoli di precedenza – Allegato n.3 (file docx)
- Modello di domanda rientro a tempo pieno – Allegato n.4 (file docx)

N.B. Gli Ambiti territoriali provinciali potrebbero richiedere l'utilizzo di una modulistica specifica da loro predisposta. Invitiamo pertanto gli interessati a verificare l'eventuale presenza di una nota dedicata pubblicata sul sito web dell'Ambito territoriale oUSR di riferimento

